

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato 7630

Leggi di riferimento: LF n. 266 / 2005 art. 1, sub-art. 0, comma 501
L n. 282 / 1991
LF n. 388 / 2000 art. 111

Autorizzazioni complessive:

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	0,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	0,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	194,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	194,52
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	194,52
d) economie nel 2007	€	201,16
f) residui propri nel 2007	€	0,00
g) residui di stanziamento nel 2007	€	0,00
h) perenzioni nel 2007	€	0,00

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	152,85
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	47,97
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	39,05
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	143,93

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 363

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' stato istituito il Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di **50** milioni di euro annui.

Per biennio 2008-2009, e' stata stabilita la somma pari ad euro 11 milioni, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato 7655

Leggi di riferimento: LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 363

Autorizzazioni complessive:

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	50,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	50,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	50,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	50,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	50,00
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	0,00
d) economie nel 2007	€	0,00
f) residui propri nel 2007	€	0,00
g) residui di stanziamento nel 2007	€	0,00
h) perenzioni nel 2007	€	0,00

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	50,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	50,00

CDR 6 – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE**Legge 14 marzo 1968, n. 292****Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.**

L'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 292 autorizzava l'ex Ministero dei lavori pubblici, ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, autorizzando lo stesso Ministero a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio.

La legge in questione è stata abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.

L'art. 12 della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse l'onere della relativa copertura.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 14 marzo 1968, n. 292

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	-
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificata dalla Legge 14 giugno 1990, n. 158

Fondo finanziamento programmi regionali

L'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990, ha istituito il fondo per il finanziamento dei Programmi Regionali di Sviluppo, costituito da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 e da una variabile determinata con legge Finanziaria su base triennale.

Sulla base dell'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, affluivano sul fondo in questione gli stanziamenti previsti dalla legge n. 158/1990 - per la parte relativa alla quota fissa - e quelli relativi alle varie leggi di settore, così come dettagliato nell'allegato 5 e 6 della citata legge.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse l'onere della relativa copertura.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificata dalla Legge 14 giugno 1990, n. 158

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	8.583.000,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	6.281.143,41
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	1.116.571,42
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	5.164.568,59
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	2.301.856,59
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 9 maggio 1975, n. 153**Riforma dell'agricoltura**

L'art. 6 let. a) della legge 9 maggio 1975, n. 153 autorizzava l'iscrizione di limiti di impegno negli esercizi 1974 – 1978, quale concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti al fine dell'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole. Tale disposizione è stata prevista in ottemperanza delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972, destinate alla riforma del settore agricolo. Le Amministrazioni regionali erano competenti per l'attuazione della normativa in questione.

L'art. 12 della legge n. 537/1993, e successive modificazioni, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse l'onere della relativa copertura.

Ritardi procedurali hanno rallentato l'attuazione della normativa e fatto sì che il Ministero dell'Agricoltura fino al 1977 ed il Ministero del Bilancio fino al 1995, abbiano provveduto alla predisposizione degli impegni di spesa all'inizio di ciascun anno di competenza e solo successivamente abbiano potuto erogare le risorse impegnate, dovendo attendere la conclusione dell'iter previsto. Si sono così originati residui propri che poi si sono trasformati in perenti. Negli anni è stato necessario, pertanto, richiedere le pertinenti reinscrizioni dei residui perenti ed impegnare nuovamente le risorse per la loro definitiva erogazione alle Regioni.

Nell'anno 2008 si esauriranno le rate dei mutui contratti sulla base della normativa in questione.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 9 maggio 1975, n. 153

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	-
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 10 maggio 1976, n. 352**Riforma dell'agricoltura di montagna**

L'art. 15 let. c) della Legge 10 maggio 1976, n. 352 autorizzava l'iscrizione di limiti di impegno negli esercizi 1976 – 1980, quale concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti per favorire l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Tale disposizione è stata prevista in ottemperanza della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Le Amministrazioni regionali erano competenti per l'attuazione della normativa in questione.

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse l'onere della relativa copertura.

Ritardi procedurali hanno rallentato l'attuazione della normativa e fatto sì che il Ministero dell'Agricoltura fino al 1977 ed il Ministero del Bilancio fino al 1995, abbiano provveduto alla predisposizione degli impegni di spesa all'inizio di ciascun anno di competenza e solo successivamente abbiano potuto erogare le risorse impegnate, dovendo attendere la conclusione dell'iter previsto. Si sono così originati residui propri che poi si sono trasformati in perenti. Negli anni è stato necessario, pertanto, richiedere le pertinenti reiscrizioni dei residui perenti, impegnare nuovamente le risorse per la loro definitiva erogazione alle Regioni.

Nell'anno 2008 si esauriranno le rate dei mutui contratti sulla base della normativa in questione.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 10 maggio 1976, n. 352

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	-
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 23 dicembre 1978, n. 833**Servizio Sanitario Nazionale**

L'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni, ha istituito il Fondo Sanitario Nazionale - per la parte corrente e la parte capitale - destinato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, e regolato le modalità di attribuzione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate alle regioni.

L'art. 1 comma 1, lett. d) del d.l. n. 56/2000 ha disposto la cessazione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario relativi, tra l'altro, al finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale, a partire dall'esercizio 2001.

L'ultimo stanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale in conto capitale è stato previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) per l'esercizio anno 2000. La Delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 47, ha successivamente ripartito tale stanziamento tra le varie Regioni a statuto ordinario. Nel 2007 sono state trasferite alle Regioni le quote residue dello stanziamento in questione.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8345

Leggi di riferimento: Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7630) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	24.114.225,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	24.114.225,00
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 11 marzo 1988, n. 67**Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario**

L'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'ammontare complessivo degli oneri a carico del bilancio statale derivanti dal finanziamento della quota interessi e capitale dei mutui contratti dalle Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di Credito autorizzati per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni nel 2003 (DM dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003) sono stati ridistribuiti i mutui tra Ministero Dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, fra cui quelli riferiti alla legge in questione che è rimasto in carico al MEF. Successivamente con atto del 13 dicembre 2005 tra MEF e CDP SpA sono stati rinegoziati i mutui in carico al MEF e prolungate le relative scadenze sino al 2035.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 5305 e 9700

Leggi di riferimento: Legge 11 marzo 1988, n. 67

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 3460 e 9700) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	33.300.000,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	13.547.607,19
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	13.547.607,19
d) economie nel 2007:	€	19.752.320,81
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni previsti per i primi sei mesi:	€	5.040.000,00
b) pagamenti previsti per i primi sei mesi:	€	1.555.000,00

Legge 24 marzo 1989, n. 122**Costruzione parcheggi**

L'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122 autorizzava l'iscrizione, a partire dall'anno 1989, di limiti di impegno quindicennali per far fronte a contributi previsti in favore di Regioni e Comuni al fine della realizzazione di programmi urbani dei parcheggi di cui all'art. 3 e 6.

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle Regioni l'onere della relativa copertura. Sono rimasti in essere, perciò, i soli finanziamenti previsti per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

I residui propri del relativo capitolo di bilancio, relativi agli anni 2001 – 2007, pari a 30.166.133,69 al 31/12/2007, potranno essere erogati solo dopo la presentazione di specifici programmi di spesa da parte delle Regioni e delle Province Autonome al Ministero competente e la contestuale comunicazione alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni. Il termine formale per la presentazione di detti programmi era stato fissato dalla stessa Conferenza Stato Regioni nel 30 giugno 1999 (atto n. 355 del 13 novembre 1997).